

**Dodicesima Relazione periodica  
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

**1° Semestre 2022**

**Piombino, 24 novembre 2022**

## Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	4
5. Istituti di credito	pag.	5
6. Stato Patrimoniale	pag.	6
7. Conto Economico	pag.	9
8. Attivo/entrate	pag.	10
9. Passivo/uscite	pag.	10
10. Crediti	pag.	11
11. Debiti	pag.	11
12. Disponibilità liquide	pag.	12
13. Riparti	pag.	13
14. Contenzioso	pag.	14
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	25
16. Costi procedura 2022 – consuntivo 1° semestre	pag.	26

**1. Intestazione e dati procedura**

<b>Tribunale</b>	Livorno
<b>Data Apertura</b>	21.12.2012
<b>Nome Procedura</b>	Lucchini SpA in AS

**2. Riferimenti Temporal**

<b>Data Sentenza Insolvenza</b>	7.01.2013
<b>Data Apertura Procedura</b>	21.12.2012
<b>Data Nomina Commissario</b>	21.12.2012
<b>Data approvazione Programma</b>	06.11.2013
<b>Data integrazione Collegio Commissariale</b>	31.01.2022

Rilevata l'esistenza di indagini pendenti presso le procure della Repubblica di Firenze e di Livorno su presunti reati ambientali a carico del Dott. Nardi, in qualità di Commissario Straordinario di Lucchini in amministrazione straordinaria, il MISE ha ritenuto opportuno, a tutela delle procedure, integrare l'organo commissariale delle tre società del Gruppo; pertanto, con decreto ministeriale del 31 gennaio 2022, in aggiunta al Dott. Piero Nardi, sono stati nominati Commissari Straordinari i sig.ri Prof. Luigi Balestra e Prof. Alberto Dell'Acqua.

**3. Comitato di Sorveglianza**


<b>Cognome Nome</b>	<b>CF</b>	<b>Data Nascita</b>	<b>Data Nomina</b>	<b>Ruolo</b>
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSLL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Unicalce SpA Gnecchi Luigi	GNCLGU59C23E507T	23.03.1959	12.02.2019	Rappresentante creditori

Nel secondo semestre 2022 si è tenuta una riunione del Comitato di Sorveglianza il giorno 10 maggio 2022 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza precedente
- 2) Undicesima relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99  
Il Comitato ne ha preso atto
- 3) Affidamento incarico a studio legale per recupero credito commerciale vantato nei confronti di ONCF  
Il Comitato ha autorizzato l'affidamento dell'incarico allo studio legale Gide con sede in Marocco
- 4) Affidamento incarico a studio legale per difesa nel procedimento penale 5580/2015 Procura di Firenze  
Il Comitato ha autorizzato l'affidamento dell'incarico al Prof. Paolo Dell'Anno
- 5) Varie ed eventuali

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale “Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”.

In questa dodicesima relazione si rappresentano i dati relativi al primo semestre 2022 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli dell’anno precedente.



## 4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2022, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2022 (k€)
STUDIO LEGALE MALINCONICO - GENTILE	13198091004	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da COECLERICI (R.G.8984/2016)	9,9
Studio Legale Associato prof.avv. Stefano Ambrosini	11302880015	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	precedente al 31.12.2015	Corte di Cassazione per riforma del decreto del Tribunale di Livorno che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di Lucchini promossa da COECLERICI (R.G.8984/2016)	
Studio legale BonelliErede	IT12735620150	Consulenza Legale	26-nov-18	Assistenza nel giudizio proposto da MATTM e Autorità Portuale Trieste innanzi alla Suprema Corte	
Pucci Paola	00205410491	Consulenza Legale	11-giu-19	Consulenza legale opposizione ammissione passivo promossa da BECATTINI (RG 1762/2019)	4,3
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale - Fallimentare. Assistenza giudiziale	12/08/2020	Assistenza legale Appello Tribunale di Milano (azione vs Banche) (RG 2216/2020)	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	02/09/2020	Assistenza legale giudizio di appello Regione Toscana/MATTM	
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza fiscale	24/06/2021	Rinnovo attività assistenza fiscale	14,6
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	24/06/2021	Rinnovo attività di gestione contenziosi tributari	15,1
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	30/06/2021	Ricorso per revisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	29/07/2021	Replica ai ricorsi dell'Avvocatura di Stato avverso le sentenze n. 53/2/2021 e n. 54/2/2021 della CTR del Friuli Venezia Giulia, in materia di accise sulle cessioni dei gas di altoforno e cokeria	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	29/10/2021	Ricorso per revocazione in Cassazione, della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	14,1
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	11/11/2021	Rinnovo incarico professionale	15,6
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	12/05/2022	Rinnovo assistenza fiscale	6,5
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	12/05/2022	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	6,2
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLLPPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	
Gide Loyrette Nouel Casablanca	MA41807500	Consulenza Legale - Amministrativo	27/05/2022	Assistenza legale per recupero crediti commerciali	

**5. Istituti di credito**

E' obiettivo della Procedura ridurre i rapporti bancari operativi a quelli con i soli due istituti di credito che hanno consentito la prosecuzione della attività (MPS, Banca Intesa) e gestire la liquidità tramite Mediobanca. La chiusura delle altre posizioni bancarie è condizionata dalla liberazione di vincoli fideiussori ancora in essere, principalmente a favore di enti pubblici o di clienti di materiale rotabile.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 1° sem 2022	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	<b>14.162,82</b>	
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a		
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W0318101600000000010068	n/a		
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 0000000000001	n/a	<b>78,71</b>	
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	<b>252,15</b>	
BPER EX UBI ( B.P.Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT 57 P 05387 11236 0000 42573672	n/a	<b>203,25</b>	
BPER EX UBI ( B.P.Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	<b>151,54</b>	
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	<b>110,49</b>	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	<b>76,09</b>	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	<b>101,96</b>	
Carige c/ord	Filiale Brescia	IT23 R 06175 11201 000000733220	n/a	<b>2.402,03</b>	
<b>Totale</b>				<b>17.539,04</b>	

(\*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.

**6. Stato Patrimoniale**

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2022 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2021.

(migliaia di euro)

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Immobilizzazioni materiali lorde	16	16
(Fondo ammortamento)	-13	-13
<b>Immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>11.485</b>	<b>11.485</b>
Rimanenze	0	
Crediti commerciali (netti)	1.249	1.271
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	561	579
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.843	15.867
Cassa e banche	87.062	86.944
<b>Totale circolante</b>	<b>104.715</b>	<b>104.661</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>116.201</b>	<b>116.146</b>
<b>DEBITI</b>		
Fornitori	1.368	1.430
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	660	655
Garanzia dello Stato utilizzata		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.123</b>	<b>2.180</b>

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2021	30.06.2022
<b>Attivo immobilizzato</b>	11,5	11,5
<b>Capitale operativo</b>	15,5	15,5
<b>Disponibilità di cassa</b>	87,1	86,9
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>114,1</b>	<b>114,0</b>
<b>Capitale proprio</b>	625,7	625,8
<b>Fondo rischi</b>	-65,0	-65,0
<b>Passivo immobilizzato</b>	-674,7	-674,7
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>-114,1</b>	<b>-114,0</b>

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	31.12.2021	30.06.2022
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Nel corso del mese di ottobre è scaduta la garanzia e si prevede ragionevolmente – all'uopo avviando le opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni – di poter procedere all'incasso del deposito in tempi brevi.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

## CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	31.12.2021	30.06.2022
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,2	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,6	0,6
Crediti tributari e previdenziali	15,7	15,8
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,4
Debiti tributari e previdenziali	-0,0	-0,0
Altre passività	-0,6	-0,6
<b>Capitale operativo</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>



Non si sono registrati scostamenti di rilievo nel periodo.

Rammentiamo che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi Srl in AS.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 12,1 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

### **CAPITALE PROPRIO**

La variazione del capitale proprio di 93K € recepisce il risultato negativo netto del semestre in esame .

### **FONDO RISCHI**

Per quanto concerne il fondo rischi, non si è ritenuto opportuno rettificare quanto già appostato nel semestre precedente.

### **PASSIVO IMMOBILIZZATO**

(in milioni di euro)	31.12.2021	30.06.2022
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
<b>Passivo immobilizzato</b>	<b>674,7</b>	<b>674,7</b>

Non si sono registrate variazioni.

**7. Conto Economico**

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2022, seguendo lo schema standard definito dal MISE, confrontato con il consuntivo registrato nel 2021.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2021	1° sem 2022
<b>RICAVI</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	968	15
Ricavi diversi	0	
Variazione rimanenze	(543)	
<b>Totale Ricavi (a)</b>	<b>425</b>	<b>15</b>
<b>Costi della produzione</b>		
Acquisti di beni e servizi	558	265
Costi diversi di produzione	272	14
<b>Sub-totale (b)</b>	<b>830</b>	<b>278</b>
<b>Valore Aggiunto (a-b)</b>	<b>(404)</b>	<b>(263)</b>
Costo del lavoro		
<b>Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)</b>	<b>(404)</b>	<b>(263)</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
<b>Margine Operativo Netto (MON o EBIT)</b>	<b>(407)</b>	<b>(263)</b>
(+) Proventi finanziari	34	32
(-) Oneri finanziari	0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>34</b>	<b>32</b>
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	119	139
Accantonamento per rischi	(28.000)	
<b>Totale svalutazioni e partite straordinarie</b>	<b>119</b>	<b>139</b>
<b>Utile (Perdita) prima delle imposte</b>	<b>(28.255)</b>	<b>(93)</b>
Imposte dell'esercizio	0	0
<b>Utile (Perdita) Netto</b>	<b>(28.255)</b>	<b>(93)</b>

Nei ricavi è registrato il riaddebito alle società controllate del service amministrativo.

Tra i proventi straordinari, va segnalato l'importo di 80K€, derivante dalla cessione della palazzina uffici di Condove, - perfezionata in data 22 marzo 2022.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 94 K€ e le consulenze informatiche per 11 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 98 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al prossimo paragrafo 16.

## 8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	1° sem 2022	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)	80	352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	24	1.649			
Azioni revocatorie	33	15.323			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
<b>totale</b>	<b>137</b>	<b>308.048</b>			

Oltre all'accredito degli interessi attivi bancari ed all'incasso delle rateizzazioni delle azioni revocatorie, tra le entrate è stato registrato l'introito derivante dalla cessione della palazzina uffici di Condove, con atto sottoscritto in data 22 marzo 2022.

Nella voce crediti da realizzare nei confronti di terzi/controllate, è stimato il realizzo del riparto finale di Servola S.p.a. in AS a favore della capogruppo. Inoltre, la procedura sta verificando con lo Studio legale Gide le azioni da intraprendere per il recupero del credito commerciale vantato nei confronti di un cliente marocchino.

## 9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	1° sem 2022
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	12
spese legali	49
spese pubblicazioni	
spese amministrative	84
compensi/spese commissari	2
compensi/spese comitato di sorv	
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	27
transazioni e cause passive	54
imposte e tasse di registro	13
altre spese di procedura	44
<b>TOTALE</b>	<b>285</b>

Nella voce spese perizie/consulenze tecniche/informatiche, sono registrate unicamente i pagamenti di canoni informatici.

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame. Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo sui flussi finanziari.

**10. Crediti**

(migliaia di euro)

	30.06.2022
Crediti su vendite e prestazioni	1.850
crediti erariali e previdenziali	15.765
altri crediti	103
<b>totale</b>	<b>17.717</b>

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali già nettati dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,1 Mln € e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

**11. Debiti**

(migliaia di euro)

	30.06.2022
debiti su acquisti e prestazioni	1.525
debiti erariali e previdenziali	18
debiti personale	
altri debiti	637
<b>totale</b>	<b>2.180</b>

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2022 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili per le quali si sta provvedendo alla verifica dell'effettiva obbligazione.

**12. Disponibilità liquide**

(migliaia di euro)

**86.944**

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2022. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

<b>SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 (in €)</b>	<b>87.061.927</b>
<b>ENTRATE 1° semestre 2022</b>	<b>166.939</b>
Cessione immobile Condove	80.000
Incassi da clienti	21.759
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	41.675
Interessi attivi bancari	23.505
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	
<b>USCITE 1° semestre 2022</b>	<b>-285.149</b>
Pagamenti riparti già autorizzati	
Pagamenti a fornitori	188.897
Pagamento Comitato di Sorveglianza	
Pagamento spese/compensi Commissari	1.534
Tasse e imposte di registro	13.255
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	27.146
Ristoro spese legali e soccombenze	54.318
<b>SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2022 (in €)</b>	<b>86.943.717</b>

<b>13. Riparti</b>	
<b>Numero di riparti effettuati</b>	3
<b>Data ultimo riparto</b>	giu-19

€	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
<b>Prededuzione</b>	4.573.771	5.126.177	552.406	89,2%
<b>Ipotecari</b>				
<b>Pignorati</b>				
<b>Privilegiati</b>	28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
<b>Chirografari</b>	** 104.387.743	724.063.064	619.675.321	14,4%
<b>Postergati</b>		38.092.726	38.092.726	0,0%
<b>Totale Generale</b>	<b>137.769.107</b>	<b>803.607.984</b>	<b>665.838.877</b>	

(\*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione	€ 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio	€ 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo	€ 8.041.372,30

(\*\*) l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Rispetto alla precedente relazione, si segnala che, con riferimento alla causa riunita BNL (si rinvia al contenzioso fallimentare e civile per tutti i dettagli), si è proceduto a inserire alla voce Prededuzione della tabella l'importo di 552K€, riducendo il valore prima iscritto al chirografo; analogamente, per gli importi ammessi con riserva, sono stati spostati 682K€ dal chirografo alla prededuzione.

Si è inoltre rettificato l'erroneo inserimento della posta riferita all'iscrizione nei crediti ammessi al 50% al privilegio e al 50% al chirografo per l'importo di complessivo di 208 K€ a favore di Inail come da decreto n. 1665/14 emesso dal Tribunale di Livorno (cfr la nona Relazione), modificando l'importo prima inserito nei riparti.

In data 15 settembre 2022 è pervenuta un'istanza ultratardiva di ammissione al passivo di Unicredit SpA per 55 k€ richiesti in via chirografaria e 7 k€ in prededuzione.

I Commissari hanno provveduto all'esame della stessa in occasione della riunione del Collegio Commissariale del 10 novembre 2022 e fatta istanza di fissazione udienza al Giudice Delegato.

Con riferimento al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, la situazione al 30.06.2022 è invariata, con residuo da pagare di 118K€ per crediti privilegiati e di 828K€ per crediti ammessi al chirografo in quanto posizioni ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

## 14. Contenzioso

### Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020
Lucchini/Banche finanziatrici (azione risarcitoria)	trattenuta in decisione il 12.01.2022	Corte d'Appello Milano R.G.2216/2020	da € 261.270.994	Prof. Gianluca Brancadoro Carlo Mirabile	Presentato appello avverso sentenza Tribunale di Milano del 21.07.2020; causa trattenuta in decisione
Lucchini / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione (R.G. 6601/2016)	1.144.797,99 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Elisabetta Varni	sentenza del 01/03/2022: respinti i ricorsi riuniti della BNL e della Procedura
Lucchini/Coederici Logistics S.p.A. (già T.O.P.) (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione (R.G.8984/2016)	2.570.185,11 (prededuzione)	Prof. Avv. Stefano Ambrosini Nicola Sterbini	sentenza del 10/05/2022: respinto il ricorso di Coederici
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 33686/201	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Elisabetta Varni Alessandro Salustri	Avv. Avv. Il giudizio in questione è stato promosso al fine di ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno nel giudizio sub R.G. 3687/2016
Lucchini + Servola / Ministero dell' Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste )		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	in attesa fissazione udienza	Consiglio di Stato per revocazione sentenza del 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositato ricorso 9.12.2021
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	13.12.2022	Corte Cassazione per cassazione sentenza CdSdel 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Alessandro Salustri	Avv. Depositata istanza di differimento dell'udienza
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PC02W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TB060I00067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20	in attesa fissazione udienza	2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in primo grado; l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; pende il giudizio innanzi alla CTR di Firenze;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21	in attesa fissazione udienza	Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; atto annullato in secondo grado; l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per Cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	28-set-22	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBCR4100003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; Lucchini ha proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBCR4100002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo e secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZBCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120220002187723000 Imposta regionale demanio marittimo 2008-2009	in attesa fissazione udienza	1° grado	47.915 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2022, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

### Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Nelle cause riunite tra Lucchini e BNL (e SC Lowy in qualità di cessionaria dei crediti), aventi ad oggetto pretese di insinuazione al passivo della banca, la Corte di cassazione, con sentenza pubblicata il 1° marzo 2022 (r.g. n. 6601/2016) ha: (i) dichiarato inammissibile il ricorso di BNL volto ad ottenere la riforma del



decreto del Tribunale di Livorno che, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da BNL, aveva escluso dal passivo chirografario della Procedura Lucchini gli asseriti crediti di BNL corrispondenti al valore nominale della seconda e terza tranche di strumenti finanziari partecipativi (SFP), pari a complessivi Euro 3.732.187,39; (ii) respinto il ricorso della Procedura Lucchini volto ad ottenere la riforma del decreto medesimo nella parte in cui aveva ammesso al passivo prededucibile della Procedura Lucchini il credito di regresso di BNL derivante dall'escussione di una garanzia pari ad Euro 535.662,01, oltre spese e commissioni per Euro 16.744,44, e riconosciuto il medesimo beneficio sugli ulteriori crediti di regresso eventualmente derivanti dall'escussione delle altre garanzie emesse da BNL (che, peraltro, a quasi ormai dieci anni dall'apertura della procedura – non è ancora avvenuta). L'importo della garanzia già escussa verrà riconosciuto alla società SC Lowy (in qualità di cessionaria dei crediti prededucibili di BNL) in occasione del prossimo riparto. La Corte altresì ha disposto la compensazione delle spese tra la Procedura e BNL, condannando invece la Procedura a rifondere a SC Lowy le spese legali sostenute.

Con ordinanza pubblicata in data 14 giugno 2022 (r.g. n. 8984/2016) la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Coeclerici Logistics S.p.A. avverso il decreto del Tribunale di Livorno del 5 marzo 2016 che aveva già respinto le richieste di insinuazione della società, condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta d'insinuazione al passivo di Lucchini S.p.A. in A.S. della somma di € 2.570.185,11 più interessi, in prededuzione e con privilegio speciale ex art. 561 cod. nav., ovvero ex art. 2041 c.c., in via chirografaria, a titolo di integrazione tra quanto ricevuto per le prestazioni contrattuali di trasporto (*rectius* allibo) rese fino alla comunicazione di scioglimento del contratto da parte del Commissario Straordinario ed il minimo contrattuale garantito. In sostanza, ed estrema sintesi, la Corte ha statuito che tale credito non fosse ammissibile e che correttamente non era stato riconosciuto dalla procedura, stante la sua natura risarcitoria ed il suo fondamento in una clausola contrattuale non opponibile alla procedura stessa per effetto dell'esercizio, da parte del Commissario, del potere di scioglimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Come già anticipato in altra parte della presente relazione, con istanza datata 5 settembre 2022, Unicredit ha domandato l'ammissione al passivo di Lucchini S.p.A.: (a) della somma di € 55.022,92, in chirografo, a titolo di commissioni relative ad una controgaranzia rilasciata a favore di una banca iraniana (Melli) per un contratto di fornitura di rotaie stipulato nel 2005 con l'Ente ferrovie iraniane RAI; (b) dell'ulteriore somma di € 6.685,68, in prededuzione, per commissioni relative alla controgaranzia rilasciata a favore della ONCF, ente pubblico delle ferrovie in Marocco, per un contratto risalente al 1999.

In relazione all'istanza pervenuta il Collegio dei commissari ha provveduto a chiedere al giudice delegato presso il Tribunale di Livorno, posizione attualmente vacante, di fissare udienza per valutarne l'ammissibilità sottoponendo il proprio giudizio in merito.

Per quanto concerne le azioni revocatorie (fallimentari), si conferma che si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020, mentre tutte le altre azioni proposte nei confronti di soggetti imprenditoriali italiani o delle società del Gruppo Severstal si sono concluse con successo in primo e secondo grado, ove esperito, di giudizio, ovvero mediante composizioni transattive.

Per quanto attiene alla causa promossa in data 23 marzo 2018 dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Milano avverso le banche firmatarie dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis l. fall., (Intesa Sanpaolo S.p.A. Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas - Succursale Italiana, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca Imi S.p.A., Natixis S.A., Société Générale S.A. - Succursale di Milano e UBI Banca S.p.A) – la quale, lo si ricorda, mira ad ottenere il risarcimento dei danni dalle stesse banche arrecati alla Lucchini per aver concorso, con l'asserito abusivo ricorso a tale strumento contrattuale, all'elaborazione e all'esecuzione dell'accordo, nonché per aver causato un ritardato accesso alla procedura di amministrazione straordinaria – a seguito dell'esito sfavorevole della vertenza in primo grado, conclusa con la sentenza del 21 luglio 2020, la Procedura, sentita l'opinione di più legali in proposito,

ha giudicato sussistenti adeguati argomenti difensivi a supporto della proposizione dell'appello avverso la menzionata sentenza, avvenuta nei termini di rito nel mese di settembre 2020, per ottenerne la riforma.

All'esito dell'udienza del 12 gennaio 2022 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusionali al 26 febbraio 2022 e delle memorie di replica al 18 marzo 2022. Ad oggi, la causa risulta ancora in decisione.

**Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:**

E' stato già ampiamente illustrato, nelle precedenti relazioni, lo sviluppo delle vertenze aventi un oggetto riconducibile alle tematiche ambientali derivanti dalle attività siderurgiche svolte presso i vari siti industriali del Gruppo Lucchini. Si è in particolare sottolineato come il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni all'ambiente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini sia al momento pendente su due piani giurisdizionali paralleli e solo in parte concorrenti, quello fallimentare/civile (attualmente pendente in Cassazione) e quello amministrativo, da ultimo innanzi al Consiglio di Stato. Come più volte ricordato, seppure entrambi i tipi di contenziosi abbiano il medesimo presupposto di azionabilità, cioè che venga acclarata l'imputabilità alle società stesse degli eventi causativi degli inquinamenti oggi riscontrabili, l'evoluzione della giurisprudenza sui principi di responsabilità oggettiva per la materia della gestione dei rifiuti industriali e, più in generale, della protezione dell'ambiente, impone di aggiornare l'informativa sulle vicende di cui si è data notizia.

Allo scopo di meglio illustrare lo stato attuale dei tre giudizi pendenti riportati nel prospetto qui in commento, si ricorda quanto segue:

- a) per quanto concerne il contenzioso fallimentare: pende attualmente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione il ricorso di cui alla tabella originato dalla domanda di ammissione al passivo di Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria proposta in data 10.6.2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (il "MATTM") e dall'Autorità Portuale di Trieste (l'"Autorità Portuale") per l'accertamento di un asserito credito prededucibile di Euro 447,8 milioni. Le Amministrazioni ricorrenti hanno chiesto che il proprio asserito (e contestato dalla Procedura Lucchini) credito venisse ammesso al passivo in prededuzione o, in subordine, in via privilegiata;
- b) la richiesta del MATTM e dell'Autorità Portuale è stata respinta nel corso del giudizio:
  - (i) in sede di verifica del passivo, dal Giudice Delegato, con decreto del 20.1.2014;
  - (ii) in sede di opposizione allo stato passivo, dal Tribunale di Livorno in composizione collegiale con il decreto n. 5261/2015 del 13.4.2015 e, infine,
  - (iii) con il decreto n. 10891/2018 del 9.10.2018, reso nuovamente dal Tribunale di Livorno in composizione collegiale all'esito del giudizio di rinvio promosso dal MATTM e dall'Autorità Portuale a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14935 del 20.7.2016 (davanti alla quale il Ministero aveva impugnato il precedente decreto). Cardini fondamentali di quest'ultima pronuncia sono la conferma del principio comunitario noto come "chi inquina paga" (che ha giustificato il rinvio della causa al Tribunale di merito per accertamento tramite CTU dell'effettiva responsabilità dei diversi soggetti gestori degli stabilimenti) e l'affermazione della possibilità di insinuare solo le somme o fondi effettivamente erogati dai pubblici poteri.
- c) tale ultimo decreto è stato oggetto di nuova impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, (con il ricorso sub R.G. 33686/2018 di cui qui si discute), tuttora pendente davanti alla Sezione I. In tale giudizio la Corte è quindi chiamata per la seconda volta a pronunciarsi sul contenzioso in questione, arrivato così al quinto grado di giudizio, senza che sia stato ancora possibile ottenere che ne venisse fissata l'udienza di trattazione, malgrado la Procedura Lucchini abbia già

presentato, rispettivamente in data 21.2.2020 e 22.2.2022, ben due istanze al fine di accelerarne, per quanto possibile, la fissazione dell'udienza di trattazione. Da ultimo, come si dirà più diffusamente *infra*, nell'ottobre del 2022, l'AS, per il tramite dei propri legali, società ha – tra l'altro – provveduto al deposito di una ulteriore istanza intesa ad ottenere la fissazione dell'udienza.

La Procedura Lucchini, in assenza di una decisione definitiva sull'oggetto del giudizio pendente (dopo ben otto anni di contenzioso con il Ministero) si è trovata (e si trova tuttora) anche a gestire una serie di contenziosi davanti al Giudice amministrativo il cui esito è strettamente connesso a tale ultimo giudizio (sebbene non si tratti di connessione in senso tecnico).

In tale secondo tipo di cause si discute della legittimità dei provvedimenti con cui l'Amministrazione ha richiesto alla Procedura Lucchini, quale asserito soggetto corresponsabile dell'inquinamento, di provvedere alla riparazione in forma specifica del danno ambientale che si pretende causato (nel caso di Piombino in solido con i precedenti proprietari e gestori del medesimo stabilimento produttivo).

Mentre risulta tuttora sospeso un giudizio pendente innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, per esplicita decisione di pregiudizialità del ricorso in Cassazione affermata dal Presidente di quel Tribunale, più diffusamente illustrati nella relazione della Procedura Servola direttamente interessata per il sito di Trieste, è giunto viceversa al termine il giudizio originato dal ricorso a suo tempo proposto davanti al TAR Toscana dalla Procedura Lucchini avverso i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana che ha voluto invece individuare la Lucchini quale soggetto corresponsabile dell'inquinamento del sito di Piombino ed ha ordinato a quest'ultima (in solido con il precedente proprietario e gestore la Fintecna S.p.A.) di porre in essere le medesime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito per i cui costi il MITE (oggi MASE) aveva in allora chiesto di essere ammesso al passivo. Questa pronuncia si pone in antitesi rispetto ai giudizi di opposizione al passivo di cui si è detto che hanno escluso la responsabilità di Lucchini S.p.A. e della Procedura e senza fare menzione alcuna della pendenza del giudizio R.G. 33686/2018 davanti alla Corte di Cassazione, il cui esito potrebbe dare origine ad un grave conflitto di giudicati.

Occorre avvertire che il contenzioso amministrativo commentato in questa sede concerne i profili di responsabilità per la contaminazione del sito LI-053° dello stabilimento di Piombino, cioè dell'area propriamente industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW, con esclusione, quindi, di riferimenti alla problematica della rimozione dei cumuli di cui si dirà in appresso.

Avverso l'attribuzione di tale responsabilità soggettiva le società interessate hanno proposto ricorso in primo grado innanzi al TAR Toscana, sotto vari profili di illegittimità. Con sentenza del 4 maggio 2017, il TAR Toscana ha accolto il ricorso, considerando fondato l'assorbente motivo dell'incompetenza della Regione Toscana ad emanare i provvedimenti impugnati che per l'effetto sono stati annullati.

L'Avvocatura dello Stato ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato e il ricorso è stato definito con sentenza n. 3575 del 7.5.2021, depositata il 7 giugno 2021, la quale ha confermato l'annullamento disposto dal TAR Toscana dei provvedimenti regionali impugnati dalla Procedura Lucchini, ma ha modificato in modo radicale la motivazione di tale annullamento. Infatti, pur affermando la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. (in solido con la precedente proprietaria e gestore Fintecna S.p.A.) per la contaminazione del sito di Piombino) e delle pronunce di merito rese dal Tribunale di Livorno (a tutt'oggi pienamente efficaci ed esecutive), ha ribadito l'annullamento degli atti impugnati in primo grado unicamente in forza della mancata indicazione da parte della Regione Toscana di qualsiasi riparto interno delle singole quote di responsabilità tra i due soggetti ritenuti corresponsabili dell'inquinamento.

Si è già sottolineato nella precedente relazione semestrale come il punto più rilevante della pronuncia del Consiglio di Stato, per quanto di immediato interesse della Procedura, sia rappresentato dalla riaffermazione del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità oggettiva per la tematica dei danni ambientali già espresso dall'Adunanza plenaria n.3 del gennaio 2021 del Consiglio. Si è ribadito, infatti, che sussiste la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi

per danni ambientali, finora denegata dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale non si aveva mai una successione pura e semplice del curatore fallimentare o del commissario di amministrazioni straordinarie nelle responsabilità gestionali dell'impresa fallita.

Il Consiglio di Stato invece, pur non attribuendo alcuna responsabilità diretta alla Procedura Lucchini, e anzi riconoscendone l'alterità soggettiva rispetto alla società Lucchini S.p.A. *in bonis*, ha ritenuto che la Procedura sia comunque obbligata ad effettuare gli interventi di bonifica relativi alle contaminazioni prodotte dalle società proprietarie del (o che comunque hanno gestito il) sito prima dell'apertura della procedura concorsuale. In effetti, sul punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili anche alla figura del Commissario straordinario ("assumendo anch'esso la detenzione dei rifiuti e le connesse responsabilità"), le conclusioni dell'Adunanza secondo cui "la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione".

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha statuito che "l'atto di individuazione del soggetto responsabile debba essere annullato nella sola parte in cui ha omesso l'approfondimento istruttorio del riparto delle responsabilità tra la S.p.a. Fintecna e la S.p.a. Lucchini, oggi in amministrazione straordinaria", pur affermando che "l'applicazione delle specifiche ed oggettive regole tecniche tipiche delle discipline e delle scienze in materia di inquinamento ambientale non ha lasciato alcun margine di dubbio o di opinabilità circa la verifica del danno ambientale e la sua riconducibilità alla natura delle attività esercitate dalle società che si sono avvicendate negli anni sul sito".

In tali ipotesi, alla Procedura rimarrebbero comunque tutti i mezzi di tutela ammessi dall'ordinamento della giustizia amministrativa nei vari gradi di ulteriore giudizio. Appare peraltro verosimile che le statuizioni di questa sentenza del Consiglio di Stato possano essere fatte valere dal Ministero dell'Ambiente anche nell'ambito del giudizio civile di opposizione allo stato passivo pendente davanti alla Corte di Cassazione, al fine di rimettere in discussione quanto accertato dal Tribunale di Livorno con il decreto n. 1089 del 9.10.2018.

Ravvisate alcune criticità ed inesattezze della pronuncia, si è ritenuto dunque opportuno non lasciare che la sentenza del Consiglio di Stato passasse medio tempore in giudicato e se ne è proposta l'impugnativa sotto un duplice profilo: per revocazione innanzi allo stesso Consiglio di Stato (in particolare per errore di fatto nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, avendo il Consiglio errato nel ritenere non dedotto con il ricorso introduttivo il vizio di competenza della Regione rispetto alla Provincia); e con ricorso alla Corte di Cassazione (per eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla violazione del diritto europeo e per l'omesso rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale relativa alla responsabilità del Commissario straordinario rispetto all'inquinamento prodotto dalla Lucchini S.p.A. *in bonis*).

Entrambi i ricorsi sono stati depositati entro i termini di rito del 9 dicembre 2021. Per il primo, in revocazione, non si sono ancora avuti riscontri dal Consiglio di Stato; per il secondo ricorso, pendente in Cassazione per motivi di giurisdizione, rubricato *sub* R.G. 31643/2021 e indicato in tabella, si è appreso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già fissato l'udienza per il giorno 13 dicembre pv.

Si è venuta così a determinare una situazione potenzialmente assai sfavorevole alle tesi difensive della Procedura: infatti, mentre non è ancora stata fissata l'udienza nel (pregiudiziale) giudizio *sub* R.G. 33686/2018 pendente da oltre quattro anni davanti alla Sezione I della Corte di Cassazione, dal quale è lecito attendersi la possibile conferma degli esiti del giudizio civile/fallimentare pendente tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto sostanziale, con conseguente venir meno del presupposto logico-giuridico sul quale si fonda la pronuncia del Consiglio di Stato, le Sezioni Unite hanno viceversa già fissato l'udienza *ex art. 380-bis. 1 cod. proc. Civ.*, del secondo e ben più recente giudizio (*sub* R.G. 31643/2021) il cui esito, in caso di rigetto del ricorso presentato dalla Procedura, potrebbe portare alla conferma della validità della sentenza del Consiglio di Stato anche se solo per il profilo di censura sollevato con riguardo alla giurisdizione.

Diverrebbe, comunque, concreto il rischio di conflitto di giudicati con un ulteriore motivo di incertezza sui tempi e costi delle attività defensionali ancora da sopportare da parte della Procedura per giungere a definizione delle diverse vicende contenziose ancora aperte in materia ambientale.

Per tutte queste ragioni i legali della Procedura, come in parte anticipato, hanno – da ultimo – presentato due ulteriori istanze rispettivamente davanti alla Sez. I e alle SS.UU. della Corte di Cassazione.

La prima istanza, che fa seguito alle altre due analoghe presentate nel 2020 e nel febbraio scorso, ha la finalità di ottenere la fissazione dell'udienza nell'ambito del procedimento relativo all'opposizione allo stato passivo promossa dal Ministero e pendente dal 2013.

La seconda istanza, alle Sezioni Unite, ha ad oggetto il differimento dell'udienza (adunanza in camera di consiglio) fissata per il 13 dicembre 2022 per la decisione del ricorso proposto dalla Procedura Lucchini avverso la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui, in contrasto con quanto sinora deciso dal Tribunale di Livorno nel predetto giudizio fallimentare, ha affermato la corresponsabilità per l'inquinamento del sito di Piombino non solo di Lucchini S.p.A., ma anche della Procedura stessa.

A completamento dell'informativa sulle problematiche ambientali connesse alla gestione degli stabilimenti della Lucchini occorre evidenziare l'accresciuta attenzione alle tematiche specifiche della gestione di rifiuti o dei materiali di risulta da produzioni siderurgiche d'altoforno, tradizionalmente stoccati nelle aree interne o limitrofe, ove disponibili, del sito siderurgico. In effetti anche la sentenza del Consiglio di Stato nomina più volte anche la gestione dei rifiuti (intendendosi per gestione, anche oltre l'attività di loro stoccaggio, ormai terminata nei siti Lucchini, la loro custodia in sicurezza fino al cd "post mortem") come uno dei temi di responsabilità oggettiva dei soggetti subentranti nella tenuta di siti industriali.

Per quanto riguarda la tematica insorta in merito al residuo cumulo presente presso il sito di Trieste, oggetto di procedimento contenzioso tributario, si rimanda al punto 5 della parte della presente relazione sui contenziosi fiscali e alla relazione semestrale della Procedura Servola.

Per il sito di Piombino, come già illustrato nella precedente relazione, la problematica concerne la vasta area demaniale da bonificare di circa 36 ettari in merito alla quale è tuttora in corso un'indagine da parte della Procura di Livorno (PP941/20) che è stata notificata al Commissario straordinario della Lucchini in AS, Dr. Piero Nardi, per ipotesi di reato ambientale ex art.256 del Dlgs n°152/2006. E ciò pur se la Procedura, fin dal 2013, ha prodotto, ai sensi di legge, dichiarazione di non voler prendersi in carico la porzione di stabilimento interessata né mai la ha utilizzata nei periodi in cui è proseguita l'attività di produzione da altoforno.

Il Dott. Nardi ha ritenuto comunque doveroso, tramite il proprio legale incaricato, manifestare all'autorità inquirente piena disponibilità a fornire ogni chiarimento utile a delimitare l'ambito della propria responsabilità; fino alla data della presente relazione la Procura di Livorno non ha dato seguito alla richiesta, pur valutandola favorevolmente. Il magistrato inquirente della Procura stessa, ai fini del completamento delle indagini in corso, ha chiesto ed ottenuto ripetute proroghe motivate dal suo gravoso carico di lavoro, l'ultima delle quali, scaduta nello scorso mese di giugno, non è stata al momento rinnovata e non si sono avute comunicazioni di nuovi atti giudiziari al riguardo.

Il collegio dei Commissari, allargato ai due nuovi componenti con decreto ministeriale del 31 gennaio 2022, di concerto con il Comitato di sorveglianza della Procedura, ritiene comunque opportuno procedere con l'affidamento di un incarico per la stima dei costi eventualmente da sostenere per la loro rimozione od utilizzazione in qualsiasi forma. E ciò, ai fini prioritari di verificare la congruità degli accantonamenti per il fondo rischi ambientali allocato a bilancio della Procedura.

In aggiornamento di quanto riferito nella precedente relazione sul secondo procedimento penale pendente, avente ad oggetto una complessa indagine per traffico illecito di rifiuti siderurgici condotta dalla Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Firenze, si ricorda che, in data 1 dicembre 2021, è stato notificato a Lucchini spa in AS l'avviso di garanzia di conclusione delle indagini nel Proc. Pen RGRN 5580/2015 per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 5, comma 1 lettera A e B e *undecies* comma

2 lettera f) del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche), in relazione all'art 452 *quaterdecies* del codice penale (gestione abusiva di rifiuti).

Lo stesso procedimento è stato notificato anche al commissario Dott. Piero Nardi per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 452e 61 n°9 del codice penale (concorso in traffico organizzato di rifiuti) e del reato di cui all'art.81 capoverso 323 del codice penale (abuso d'ufficio). Il Commissario Nardi ha prontamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver ricevuto tale comunicazione e di aver conferito mandato al proprio difensore di fiducia per le difese in merito alle ipotesi di reato contestategli. Il difensore nominato ha di recente comunicato che il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze, su conforme richiesta della Procura, ha stralciato la posizione del dr Nardi dall'inchiesta, disponendone l'archiviazione.

Per quanto riguarda la Procedura Lucchini, si conferma che i commissari Prof. Luigi Balestra e Prof. Alberto Dell'Acqua, astenutosi il dr. Nardi in quanto in allora indagato, hanno provveduto, ad esito di esperimento di gara, a conferire a diverso professionista il mandato di difesa della società Lucchini in AS per quanto possa occorrere ai sensi delle responsabilità ex D.Lvo 231/2001 che potessero eventualmente ancora concernere la Società.

#### **Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:**

Si ricorda che la Procedura, nella sua qualità di azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si trova coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Al momento, dopo che i Tribunali aditi in due delle controversie di cui si è data notizia nella precedente relazione ( quello fra le società Unirecuperi e Navarra, acquirenti di quote di partecipazione, sul diritto di prelazione e quello per l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori della società) hanno dato atto dell'interruzione dei procedimenti e poiché il curatore del fallimento Rimateria non li ha riassunti nei termini di legge, gli stessi possono ormai considerarsi estinti.

Resta, invece, tuttora pendente il giudizio instaurato con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021, dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria, che ha lamentato presunte violazioni da parte della Regione Toscana e della società stessa dei doveri di correttezza e buona sotto vari profili ed in particolare, ha sostenuto la insussistenza del diritto della Regione Toscana convenuta all'escussione delle polizze (n. BVFF00034 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.659.330,00; n. BVFF00033 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.028.970,00; n. 766502001 stipulata con Generali Italia s.p.a. in data 30 luglio 2019 per euro 3.148.161,00) tutte stipulate dopo l'ingresso di Navarra nella compagine societaria. In via consequenziale, è stata anche eccepita la insussistenza del diritto di Generali Italia s.p.a. e di Tokio Marine Europe s.a. (Tokio Marine Hcc) a rivalersi nei confronti dell'attrice Navarra s.p.a., in caso di escussione della fideiussione nei loro confronti da parte della Regione Toscana.

Pur avendo formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A., nondimeno Navarra ha notificato l'atto di citazione, come anticipato, anche alla Procedura Lucchini (oltreché a Unieco Holding Ambiente S.r.l., al Fallimento Rimateria S.p.A. e ad ASIU). La Procedura Lucchini, per tuziorismo, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio. Peraltro, i legali della Procedura hanno sollevato anche l'eccezione preliminare relativa all'interruzione del giudizio per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della convenuta ASIU per effetto della sentenza del Tribunale di Livorno n. 52/2021 del 28 settembre 2021). Con "*ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c.*" del 17.5.2022 Navarra, preso atto del fallimento di ASIU, ha chiesto al Tribunale di Firenze di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, differendo l'udienza già fissata per il 5.7.2022, sì da poter provvedere alle necessarie notifiche osservati i termini di legge. Con decreto in data 17.5.2022 il Tribunale di Firenze ha quindi rinviato l'udienza, già fissata per il 5.7.2022, al **30 novembre p.v.**, assegnando a

Navarra termine sino al 21.9.2022 per la notifica del ricorso e del decreto, e ha disposto che tale udienza si svolga “tramite scambio di memorie” con termine per il deposito di sintetiche note di trattazione scritta entro il 23 novembre p.v. I legali che assistono la Lucchini hanno provveduto al deposito di apposita comparsa in riassunzione, ribadendo tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione già agli atti.

### **Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:**

I giudizi che hanno coinvolto questa Amministrazione Straordinaria oggi pendenti sono 25 per una pretesa complessiva pari a 12,7 milioni di euro circa.

Considerata l'entità degli importi ancora controversi riteniamo che l'Amministrazione Finanziaria non rinuncerà all'impugnazione delle sentenze ad essa sfavorevoli e non desisterà dal costituirsi in giudizio e resistere nei contenziosi incardinati dalla Procedura, in particolar modo a fronte di importi che in alcuni casi risultano essere rilevanti. Tale circostanza, non ci consente, pertanto, di avere cognizione sui tempi (da ritenersi incomprimibili) e sugli esiti degli stessi.

Peraltro, si rammenta (come già rilevato nelle precedenti relazioni) che il giudizio tributario, una volta incardinato mediante proposizione del ricorso (o dell'appello) davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, nonché dinanzi la Corte di Cassazione mediante proposizione del ricorso è, sottratto all'iniziativa processuale delle parti, alle quali ritualmente non compete sollecitare la trattazione della causa se non nei casi normativamente previsti. Le tempistiche dei giudizi appresso elencati sono pertanto sostanzialmente riconducibili a impulsi delle Corti di Giustizia Tributaria territoriali volta per volta investite della controversia, le quali ne fissano la trattazione in funzione delle rispettive esigenze organizzative, nonché della Corte di Cassazione i cui giudizi peraltro soggiacciono a tempi mediamente più lunghi.

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di maggio 2022, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione.

**1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581.** Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, all'uopo cancellando la causa dal ruolo.

**2. Contenziosi in materia di IVA su accise.** Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

**3. Contenziosi in materia di accise.** Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccedendo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia.

Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.

Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa della fissazione della data di udienza.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste in attesa che venga in quella sede fissata l'udienza di discussione;

- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno. A seguito dell'udienza tenutasi in data 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e attualmente il giudizio risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.617.604.

**4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto.** Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 1.648.424. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

**5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi,** relativi all'esistenza presunta di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero sia la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.



Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

Valore della causa: euro 5.045.920.

**6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.** I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015.

In data 2 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione delle cause relative agli atti di accertamento 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014. Con le Ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, depositate in data 10 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti.

Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a ca. 13.924,00 euro.

Detti importi non risultano attualmente insinuati al passivo.

Attualmente il giudizio pende con riferimento ai restanti avvisi di accertamento 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 in attesa che venga fissata la data di discussione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 109.020.

In data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 per euro 47.915. La cartella esattoriale è stata impugnata con ricorso notificato in data 26 ottobre 2022.

**7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.** Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193.

Con la sentenza n. 936.7.21, depositata il 27 ottobre 2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Procedura facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici suspenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta. I Giudici di primo grado non hanno dato peso alla circostanza che il credito chiesto a rimborso risale ad epoca anteriore all'inizio della procedura, mentre i debiti erariali che legittimerebbero la sospensione del rimborso sono sorti in epoca successiva.

Avverso l'indicata sentenza la Procedura ha proposto appello ed il giudizio attualmente pende in secondo grado in attesa della fissazione della data per l'udienza di trattazione.

**15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura**

<b>Atto</b>	<b>Data Prevista</b>
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Residuo magazzino	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	nd
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	Entro 12.2024
Azioni risarcitorie	nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	Entro 12.2023
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd
Chiusura della procedura	31.12.2026

**16. Preventivo costi della procedura**

Di seguito sono riportati i costi sostenuti nel semestre in esame, confrontati con il preventivo di spesa predisposto ad inizio anno.

(migliaia di euro)

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 1° SM 2022
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	0,2	0,1
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.	0,1	
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE	1,8	1,8
MANUTENZIONE SU BENI PROPRI (UFF. CONDOVE)	0,3	
SERVICE JSW	60,0	30,0
SPESE VARIE	0,1	
SPESE LEGALI	393,0	94,3
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	10,0	
SPESE NOTARILI	-	
CONSULENZE INFORMATICHE	20,0	10,6
CONSULENZE TECNICHE E PERITALI/ AVVISI	90,0	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/TRIBUTARIE	185,1	97,6
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA	5,0	
SPESE TELEFONICHE	3,6	1,8
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI	0,1	0,1
CONGUAGLIO COMPENSI AL COMMISSARIO	-	
COMPENSI AL COMITATO DI SORVEGLIANZA	31,1	0,0
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA	2,0	
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI	0,2	0,1
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO	5,0	1,5
SPESE BANCARIE	3,0	1,3
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE	40,0	25,8
NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO	8,1	1,1
MULTE E CONTRAVVENZIONI	-	
BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI	0,5	
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)	5,0	11,3
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E SPESE CCIIA	1,6	0,8
TASSA DI REGISTRO	5,0	
ACCANT. IRAP DELL'ESERCIZIO	-	
	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PROCEDURA</b>	<b>870,7</b>	<b>278,2</b>

Come da comunicazione del MISE del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il preventivo dei costi della procedura da sostenersi nel 2022 ed il consuntivo registrato nel primo semestre.

\*\*\*\*\*

Piombino, 24 novembre 2022

I Commissari Straordinari

*Prof. Luigi Balestra*



*Prof. Alberto Dell'Acqua*



*Dott. Piero Nardi*

